



Comune di Alfonsine

Area: Servizi Generali

Responsabile: Silvia Rastelli

Id. 605169

Fascicolo n. 2024/05 01/000003

DETERMINAZIONE N. 91 del 15/04/2024

Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MERITO AL SINISTRO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CROLLO CONTROSOFFITO AUDITORIUM ED IN MERITO A RIVENDICAZIONI DELL'APPALTATORE CICA/LA FANARA - CIG B120883C21

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2023 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, dell’elenco annuale dei lavori 2024 e del programma biennale degli acquisti, forniture e servizi 2024-2026”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 22/12/2023 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 - (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000)” e s.m.i;
- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16/02/2024 ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

Richiamato inoltre:

- le vigenti Linee Guida in materia di affidamento dei servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Premesso che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1, della L. 31/1982 e ss.mm.ii in procedimenti giudiziari e la

consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto;

Premesso inoltre che:

- in data 16/12/2021, acquisito al p.g. 12454 del 17/12/2021, è stato notificato da parte di C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e di L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ed alla dipendente dell'Area Tecnica Ing. E.M. ricorso *per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta, se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;*

- con decreto n. cronol. 5035/2021 del 15/12/2021 (RG n. 3489/2021) il Presidente del Tribunale di Ravenna ha nominato quale CTU l'Ing. Claudio Galli di Ravenna ed ha fissato avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.03.2022, alle ore 10,45 differita al 19 maggio 2022 come da comunicazione acquisita al p.g. 2276 in data 04/03/2022;

- con delibera n. 5 del 04/02/2022 la Giunta Comunale deliberava di resistere innanzi il tribunale Civile di Ravenna nell'azione giudiziari (RG n. 3489/2021) promossa, mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ed art. 696 c.p.c., dalla società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per azioni e la società L.A. FANARA s.r.l., conferendo mandato al Sindaco a costituirsi come parte resistente e conferendo all'uopo mandato a rappresentare e difendere il Comune di Alfonsine al Prof. Avv. Antonio Carullo;

- con determina n. 87 del 05/05/2022 il responsabile competente affidava l'incarico di patrocinio legale allo Studio legale Prof. Avv. Antonio Carullo con studio legale in 40125 Bologna, Strada Maggiore, 47 C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376;

Premesso infine che con ordinanza in data 25/10/2022 il Giudice del Tribunale Ordinario di Ravenna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2022, ha dichiarato improcedibile la domanda sul ricorso RG n. 3489/2021 compensando le spese di lite;

Dato atto che con delibera n. 133 del 08/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha:

- stabilito di promuovere ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi il Tribunale Civile di Ravenna, contro la società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842);

- dato mandato al Sindaco a costituirsi, come parte resistente.

Preso atto che:

- con determina n. 289 del 19/12/2022 l'amministrazione ha affidato l'incarico di patrocinio legale nel ricorso ex articolo 700 c.p.c., promosso dal Comune di Alfonsine contro C.I.C.A.I. società cooperativa consortile per azioni e L.A. FANARA s.r.l, allo Studio Legale Prof. Avv. Antonio Carullo con studio legale in 40125 Bologna Strada Maggiore, 47, - C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376;

- in sede di udienza innanzi al Tribunale di Ravenna, in data 15/12/2022, le parti hanno preso accordi per la conciliazione del ricorso promosso ex art 700 c.p.c.;

- le parti in data 21/12/2023 (protocollo n. 13635), hanno sottoscritto verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 22 del contratto d'appalto (Rep. n. 4197 del 10/05/2021), relativo ai lavori non interessati dal sinistro occorso in data 21/09/2021;

Considerato che in merito al sinistro occorso in data 21/12/2021, polizza all risks property Allianz Viva SpA n. 8001387739-12 (broker Aon) – sinistro n. 20210604405645, rimangono in sospeso:

- la possibilità di ottenimento del risarcimento danni da parte delle compagnie assicurative (Allianz Viva Spa per il comune di Alfonsine e CHUBB EUROPEAN GROUP per le ditte appaltatrice/esecutrice);
- le rivendicazioni avanzate dalla ditta appaltatrice / esecutrice;

Dato atto che, a causa del decesso, di recente avvenuto, dell'Avvocato Antonio Carullo con studio legale in 40125 Bologna Strada Maggiore, 47, - C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376 si rende necessario individuare con urgenza un nuovo legale incaricato per le sottoindicate attività non ancora concluse alla data dell'evento:

- danni al patrimonio comunale per crollo contro soffitto Auditorium Scuola Oriani-Rodari del 21.09.2021 – problematiche insorte nella gestione e liquidazione del sinistro da parte delle compagnie assicurative coinvolte;
- rivendicazioni e contestazioni della ditta esecutrice CICA I Soc. Coop. (consorzata esecutrice LA FANARA) sui lavori eseguiti ed andati distrutti nel sinistro di che trattasi;

Preso atto che la Giunta comunale nella seduta del 09/04/2024 ha espresso parere favorevole in merito al punto di indirizzo (assunto al prot. n. 4513 del 09/04/2024) presentato in relazione alla necessità di acquisire un'assistenza giuridica specialistica extragiudiziale a supporto in merito alle questioni controverse sopra descritte;

Verificato che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 (principi del risultato, fiducia ed accesso al mercato) del medesimo Decreto;
- le linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, lett. a), che l'individuazione del legale cui affidare l'incarico avvenga mediante affidamento diretto “nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico”, e altresì, secondo quanto previsto alla lett. c), “nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del thema decidendum, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito”;

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivati, sulla base di un criterio di rotazione;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina delle fasi di affidamento del codice dei contratti pubblici che si riporta per analogia, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;
- nel caso specifico ricorre l'estrema urgenza di affidare il servizio di assistenza legale come sopra descritto anche in considerazione della necessità di fruire dei locali dell'auditorium inibita dal 2021;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico, mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che:

- considerata l'estrema urgenza e la necessaria fiduciarità dell'incarico, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;
- l'avvocato Ferlini ha presentato preventivo, acclarato al p.g. 4035/2024, corredato della documentazione richiesta

Visto ed esaminato il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae aggiornato;

- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;
- il preventivo offerto (acquisito al p.g. 4305/2024, che si conserva agli atti del fascicolo), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, come specificato di seguito:

prestazione	Importo massimo stimato netto (nel caso in cui la prestazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo)	Importo massimo lordo comprensivo 15%, c.p.a e IVA
1) sinistro polizza all risks property crollo controsoffitto Auditorium	€ 4.536,00	€ 6.618,57
2) in merito a rivendicazioni dell'appaltatore CICA/LA FANARA	€ 4.536,00	€ 6.618,57
TOTALE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE	€ 9.072,00	€ 13.237,14

Di dare atto che, nel caso in cui, le prestazioni di cui ai punti 1) e 2) sopra riportate, possano concludersi senza accordo, il compenso minimo pattuito, per ognuna delle prestazioni, è pari ad € 2.858,00 oltre spese generali 15%. c.p.a. 4% ed I.V.A. 22%;

Accertato che:

- alla prestazione in oggetto non è applicabile la disciplina delle convenzioni in essere Consip-Intercent – ER, tuttavia dal 01/01/2024 sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. 36/2023, per le stazioni appaltanti di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da Anac per l'acquisizione del CIG;
- è stata avviata la trattativa diretta con unico operatore sulla piattaforma MEPA di Consip n. 4236718 e contestualmente è stato pubblicato sulla Piattaforma Contratti Pubblici di Anac il seguente CIG B120883C21 dando atto che il ricorso alla piattaforma MEPA si è reso necessario ai soli fini dell'acquisizione del CIG essendo l'incarico di importo superiore ad € 5.000,00 e non già per l'obbligatorietà al ricorso a detta piattaforma per la fattispecie di che trattasi;

Ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'affidamento dell'incarico di assistenza stragiudiziale allo Studio Legale Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e c) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 13.237,14 comprensivo di spese generali, c.p.a. ed IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese);

Dato atto che:

- è stato acquisito il CIG B120883C21, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art.3 Legge n. 136/2010 in materiale di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione conservata nel fascicolo della causa;

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale del codice degli appalti che per analogia si richiamano, di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

PROFESSIONISTA	PROT.ENTE (INPS-NAIL)	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC
STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO FERLINI	INAIL_43275883	08/04/2024	06/08/2024

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Accertato che nel bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024 è stanziata la somma di € 13.237,14 al cap. 3010AE/3310 CDR009 CDG003;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2024);
- a norma dell'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive non esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'area;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
- gli artt. 13 e seguenti del regolamento di organizzazione;
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento di contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 2 del 29/01/2024 di conferimento incarichi di elevata qualificazione dal 01/02/2024 al 31/12/2024 rettificato con decreto del Sindaco n. 3 in data 01/02/2024;

Dato atto che:

- il visto di copertura finanziaria è resto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con riferimento agli aspetti indicati dall’art.5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l’atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l’esecutività, in conformità all’art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 8, del Regolamento;- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell’organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi ed i fini di cui in premessa, l’incarico di assistenza stragiudiziale legale relativo alle vertenze in argomento all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con Studio Legale sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e c) dell’art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 13.237,14 comprensivo di spese generali, c.p.a. ed IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese) conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per un'eventuale successiva causa in giudizio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.b), delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 (**CIG B120883C21**);

2. di dare atto che la spesa € 13.237,14 di cui al precedente punto trova copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 al Cap. 3010AE/Art.3310 - CDR009 - Cdg:003, secondo la seguente imputazione:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010AE - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CROLLO SOFFITTO AUDITORIUM - CIG:B120883C21	FERLINI MAURIZIO,01802031201 , VIA DEL PARCO NORD, 15,40018,SAN PIETRO IN CASALE,BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT81Q02008370800000036 21321	2024/627/1	€ 13.237,14

3. di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al

fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto."

4. di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rilevanti nel campo d'applicazione dell'IVA;
- ai sensi dell'art. del decreto legge 12/07/2018 n. 87 convertito nella legge 09/08/2018 n. 96 la fattura non è più soggetta allo split payment;
- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente a presentazione di regolare fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di affidamento contenente le indicazioni minime di cui all'art.25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- **il codice univoco a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio F47LCM (corrispondente all'Ufficio Contratti del Comune di Alfonsine);**
- il **Codice IPA** da indicare nella fatturazione elettronica è il seguente **c_a191**;
- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:
 - a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
 - b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina.;
 - c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
 - d) il codice identificativo di gara **CIG B120883C21** nell'apposito campo ad esso dedicato;
 - e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

5. di dare atto che:

- al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti l'eventuale assunzione di ulteriori impegni;
- in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio 2024/2026 annualità 2024 di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2024, nonché durante il corso dell'esercizio 2024 si procederà ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere eventualmente tali cause nelle categorie indicate dal giudice contabile:
 - certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);

- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%), ai fini dell'accantonamento nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, di un importo pari alla probabilità di soccombenza, per il valore della causa;
- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante sottoscrizione di appdott.ssa Silvia Rastelli da MEPA di Consip integrata con il preventivo acquisito al p.g. 4305/2024 e di eventuale sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Alfonsine e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

6. di dare inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 5.1.3 "atti esclusi" della deliberazione della Corte dei Conti n. 241/2021 INPR, il presente provvedimento non viene inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- il presente incarico, a cura dell'ufficio contratti e acquisti, sarà pubblicato, unitamente al curriculum dell'incaricato ed alla dichiarazione di regolarità di incarico, sul sito web del Comune di Alfonsine come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;
- il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà nei termini indicati nella piattaforma PERLAPA utilizzando i seguenti dati:
- soggetto incaricato: Avv. Maurizio Ferlini
- P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P,
- oggetto incarico: *incarico di assistenza stragiudiziale legale*
- tipo di incarico: *affidamento ai sensi del combinato disposto art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2 delle dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: € 13.237,14
- data inizio incarico: *data della presente determinazione*
- data fine incarico: *conclusione senza accordo/conclusione di accordo stragiudiziale con le parti;*

7. di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce "INCARICHI" nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013 che avviene a cura del responsabile dell'area servizi generali;

8. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali.